



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 29 agosto 2024 n.137**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 3, comma 28 della Legge 15 settembre 2023 n.132 e l'articolo 2, comma 1 della Legge 22 dicembre 2023 n.194 e l'articolo 33, comma 9 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 e successive modifiche;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.52 adottata nella seduta del 27 agosto 2024;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **MISURE DI SOSTEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**

### **Art. 1**

*(Interventi di riqualificazione e mutui ammessi al credito agevolato)*

1. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti nelle strutture ricettive alberghiere esistenti, nonché, per agevolarne l'occupazione, gli operatori economici, esercitanti attività alberghiera, che presentano, nell'esercizio 2024, interventi finanziabili di cui all'articolo 10, comma 1 *bis* del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, possono richiedere l'ammissione al credito agevolato anche dei mutui ipotecari già concessi dagli Istituti bancari sammarinesi, che non hanno usufruito in precedenza del credito agevolato e sono stati oggetto di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del Decreto Delegato 23 marzo 2022 n.52. L'operatore economico deve, altresì, essere in regola con il pagamento della quota interessi afferenti ai mutui oggetto di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del Decreto Delegato n.52/2022.

2. Qualora l'operatore economico richieda ed acceda alla misura di sostegno di cui al comma 1, che può avvenire anche mediante unificazione dei mutui di cui al comma 1 in un unico mutuo, il contributo in conto interessi da parte dello Stato sul mutuo, così ristrutturato, è pari al 70 per cento del tasso convenzionato per una durata massima di anni dieci dall'ammissione alla misura di sostegno di cui al presente decreto delegato.

**Art. 2**  
*(Copertura finanziaria)*

1. Gli oneri a carico dello Stato per la contribuzione in conto interessi, relativi ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato, trovano imputazione sul capitolo di spesa 2-4-7226 “Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche”.

**Art. 3**  
*(Norme finali)*

1. Vista la dichiarazione di decadenza in data 28 agosto 2024 del Decreto Delegato 27 marzo 2024 n.74, sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 agosto 2024/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Rossi – Milena Gasperoni*

SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*